



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Allegato alla Delibera C.C. n. _____ del _____

Indice

CAPO I – GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1. Disposizioni generali (attribuzioni del Consiglio comunale)	p.	3
Art. 2. Numero delle armi in dotazione	p.	3
Art. 3. Tipo di armi in dotazione	p.	4

CAPO II – MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA – SERVIZI ARMATI

Art. 4. Assegnazione dell'arma	p.	5
Art. 5. Modalità di porto dell'arma	p.	5
Art. 6. Servizi da espletarsi con armi	p.	6
Art. 7. Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	p.	6
Art. 8. Servizi di collegamento e di rappresentanza	p.	6
Art. 9. Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso	p.	7
Art. 10. Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per supporto e relative comunicazioni	p.	7

CAPO III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 11. Prelevamento e consegna dell'arma	p.	8
Art. 12. Doveri dell'assegnatario	p.	8
Art. 13. Custodia delle armi	p.	9
Art. 14. Prescrizioni di sicurezza	p.	9
Art. 15. Doveri del consegnatario delle armi	p.	10
Art. 16. Sostituzione delle munizioni	p.	10
Art. 17. Controlli e ispezioni sull'armamento	p.	10

CAPO IV – ADDESTRAMENTO

Art. 18. Addestramento al tiro	p.	11
Art. 19. Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno	p.	11

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20. Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi	p.	12
Art. 21. Norme integrative	p.	12
Art. 22. Abrogazioni	p.	12
Art. 23. Entrata in vigore e comunicazioni	p.	12

CAPO I – GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 – Disposizioni generali (attribuzioni del Consiglio comunale)

L'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Città di Omegna (VB), per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi del presente Regolamento.

L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto del Corpo e, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei dipendenti degli Enti Locali e della normativa vigente in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite.

L'approvazione del presente Regolamento inerente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale da parte dell'organo consigliare ottempera al disposto dell'art. 5 comma 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17 comma 134 della Legge 15/05/1997 n. 127, del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145 e successive modificazioni nonché, per quanto attiene agli strumenti di autotutela, alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 16-9063 del 1/7/2008 della Regione Piemonte.

Art. 2 – Numero delle armi in dotazione

Il Comandante della Polizia Locale fissa, con propria determina, il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

Tale numero è equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi con arrotondamento per eccesso all'unità superiore e, comunque, con almeno il minimo di un'arma, salvo i depositi in armeria dovuti a pensionamenti, trasferimenti, mobilità (in previsione di nuove assunzioni di personale) e ritiri cautelari qualora per qualsivoglia motivo venga meno la qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione è pari alla quantità di proiettili relativi ai caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnati ai singoli appartenenti al Corpo e comunque in numero non superiore a 50 ciascuno.

Il provvedimento di cui sopra e ogni sua eventuale modifica inerente al numero complessivo delle armi in dotazione, devono essere comunicati al Prefetto.

Art. 3 – Tipo delle armi in dotazione

L'arma da fuoco in dotazione al personale di cui all'articolo 1 del presente Regolamento è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione, i cui modelli dovranno essere scelti tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e s.m., sia per il personale maschile che per quello femminile.

È consentito il porto e l'uso di strumenti di autotutela a scopo difensivo e dissuasivo, così come disciplinati dalla D.G.R. Piemonte n. 16-9063 del 01/07/2008 Regolamento Regionale n.11/R del 01/07/2008.

Tali strumenti si identificano, ai sensi della citata D.G.R. 16-9063 in:

1. manette in acciaio inox di tipo classico a due bracciali con chele regolabili e bloccabili, uniti da catenella o snodo con perno;
2. spray irritante consistente in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita e il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione fornita dal produttore. Gli erogatori devono essere muniti di meccanismo a scatto di sicurezza tali da evitare fuoriuscite accidentali del prodotto;

L'assegnazione e l'impiego di strumenti di autotutela a scopo difensivo e dissuasivo sopradescritti devono essere subordinati allo svolgimento di uno specifico corso di addestramento al loro uso.

Oltre agli strumenti sopradescritti il personale può essere dotato di ulteriori strumenti di autotutela disciplinati dalla D.G.R. Piemonte n. 51-9269 del 21 luglio 2008, quali: giubbotti antiproiettili, guanti antitaglio e anti-puntura, cuscini TSO.

Quando le manette, quali strumenti di coercizione fisica, vengono utilizzate per il trasferimento degli arrestati o fermati, o per impedirne la fuga, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità nel rispetto della dignità, comunque dovuta, alla persona in stato di costrizione.

CAPO II – MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA. SERVIZI ARMATI

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 6 del presente Regolamento, al personale della Polizia Locale, al quale è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza, l'arma è assegnata individualmente e in via continuativa.

All'addetto della Polizia Locale non può essere assegnata in dotazione l'arma qualora lo stesso non sia in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

L'assegnazione in via continuativa dell'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è disposta, di norma, per un periodo di tre anni, rinnovabili con provvedimento del Sindaco e di tale assegnazione dovrà essere fatta comunicazione al Prefetto ed è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione che l'appartenente al Corpo è tenuto a portare sempre con sé.

La materiale assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento, come pure la riconsegna degli stessi al momento della cessazione dal servizio, o per qualsiasi altra causa, sono effettuate mediante la redazione di appositi verbali e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi presso l'ufficio Comando del Corpo. Analoghi registri vengono tenuti per le annotazioni relative alla presa in carico e restituzione degli strumenti di autotutela di cui all'articolo 3.

In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza e agli altri strumenti di autotutela assegnati, vengono materialmente e formalmente ritirati al dipendente dal Comandante del Corpo.

Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo seguente, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche al di fuori del servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 5 – Modalità di porto dell'arma

Gli addetti alla Polizia Locale che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia, con caricatore pieno e innestato e senza colpo in canna.

Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge-Quadro 7 marzo 1986 n. 65, l'appartenente al Corpo sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi e questi debba portare l'arma, nonché nei casi in cui sia autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile. Il Comandante e gli Ufficiali del Corpo possono portare l'arma in modo

non visibile anche quando indossano l'uniforme. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle relative munizioni.

Art. 6 – Servizi da espletarsi con armi

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (auto montati, moto montati, ciclisti, appiedati ecc.).

Detti servizi sono, nell'ambito del territorio del Comune, tutti quelli riguardanti l'attività di Polizia Locale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle vigenti norme legislative e regolamentari). Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma e gli strumenti di autotutela in dotazione nel rispetto delle norme vigenti, in particolare della Legge 110/1975 e s.m.i., in piena e immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

Art. 7 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla Polizia Locale, di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, prestano servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente chiesto dalla competente autorità e forniscono l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento o in associazione o in convenzione con altri enti pubblici, espletati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione, mentre, nelle stesse ipotesi, i servizi di rappresentanza vengono, di massima, garantiti senz'armi, ove non venga altrimenti disposto dal Comandante del Corpo o su richiesta del Sindaco.

Il porto dell'arma è altresì consentito agli addetti in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, a cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dalla propria residenza o dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9 – Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso

I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni

stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senz'armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, che il personale inviato per soccorso sia composto da addetti in possesso delle qualità di Agente di pubblica sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 10 – Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per supporto e relative comunicazioni

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, svolti dal personale di rinforzo, i casi e le modalità del relativo armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente Regolamento.

Nei casi contemplati dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato del numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 11 – Prelevamento e consegna dell'arma

A seguito dell'assunzione in servizio e previo ottenimento del decreto prefettizio di attribuzione della qualità di Agente di pubblica sicurezza, all'appartenente al Corpo di Polizia Locale è assegnata, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del presente Regolamento, l'arma di servizio.

L'arma è prelevata, corredata del caricatore di riserva e delle relative munizioni, presso l'ufficio Comando, previa annotazione, da parte del Comandante o del Vice Comandante, tramite il consegnatario e/o il sub-consegnatario delle armi, del provvedimento di assegnazione, nel "registro di carico/scarico assegnazione armi".

L'arma deve essere immediatamente consegnata, corredata di caricatore di riserva e di relative munizioni, tramite il consegnatario e/o il sub-consegnatario delle armi, al Comandante del Corpo, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualità di Agente di pubblica sicurezza, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, o quando siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'organo/autorità competente o del Prefetto.

Le armi devono essere prelevate e consegnate scariche.

Art. 12 – Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Corpo di Polizia Locale, al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento del materiale prelevamento la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante o al Vice Comandante, tramite il consegnatario e/o il sub-consegnatario delle armi, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 19;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni ai competenti organi di polizia e consegnare tempestivamente copia

della stessa all'ufficio Comando.

Art. 13 – Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni e le munizioni stesse in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati all'interno degli uffici del Comando di Polizia Locale.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono svolte di norma da un Ufficiale di Polizia Locale appositamente individuato dal Comandante del Corpo, ove a esse non provveda direttamente quest'ultimo.

In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le funzioni di cui sopra vengono svolte da un sub-consegnatario, scelto dal Comandante fra gli operatori del Corpo e sono entrambi nominati con provvedimento del Comandante stesso.

L'autorità di pubblica sicurezza può prescrivere particolari modalità di custodia, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 18/04/1975 n. 110 e ha facoltà di esigere, qualora lo ritenga necessario, verifiche di controllo.

Le armi assegnate in via continuativa sono custodite in modo scrupoloso dall'assegnatario, che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia, nonché le prescrizioni emanate dal Comandante.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, assegnatari di armi, devono in ogni modo evitare il deposito delle stesse in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione.

Art. 14 – Prescrizioni di sicurezza

L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni è consentito esclusivamente al Sindaco e all'Assessore delegato, al Comandante e al Vice Comandante, al consegnatario e al sub-consegnatario.

L'accesso è altresì consentito al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale esclusivamente per ragioni di servizio.

Le armi devono essere custodite scariche negli armadi metallici, di cui all'articolo 13 del presente Regolamento e le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato opportunamente individuato.

Art. 15 – Doveri del consegnatario e/o del sub-consegnatario delle armi

Il consegnatario (e/o il sub-consegnatario) delle armi cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni affidate alla sua cura, negli

appositi armadi metallici corazzati di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui connesse ai sensi degli articoli precedenti;

- b) l'effettuazione di controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e il disbrigo delle incombenze burocratiche documentali;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni inerenti all'armamento. Il consegnatario e/o il sub-consegnatario collabora/no con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni inerenti all'armamento, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli periodici, nonché per l'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 18 del presente Regolamento, facendo rapporto per ogni irregolarità o necessità riscontrata.

Art. 16 – Sostituzione delle munizioni

Le munizioni, assegnate in via continuativa al personale armato, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, in concomitanza con l'addestramento presso il tiro a segno e ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte a immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono parimenti sostituite ogni cinque anni e, se non utilizzate per l'addestramento, verranno versate presso il competente posto di Polizia, previa redazione dei necessari atti.

Le stesse, alla scadenza del periodo di cui al precedente comma, oppure ove presentino anomalie, sono versate secondo le medesime modalità.

Art. 17 – Controlli e ispezioni sull'armamento

Controlli periodici alle armi, custodite negli armadi corazzati di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, sono effettuati dal consegnatario e/o dal sub-consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei registri di carico/scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

Il Sindaco, l'Assessore delegato, il Comandante e il Vice Comandante possono disporre controlli e ispezioni all'armamento affidato in custodia al consegnatario e/o al sub-consegnatario.

CAPO IV – ADDESTRAMENTO

Art. 18 – Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Comando provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza e dotati dell'arma di servizio, a una sezione locale del Tiro a Segno Nazionale, (ai sensi dell'articolo 1 della Legge 28/05/1981 n. 286) o stipula una convenzione con un campo di tiro regolarmente autorizzato, così come previsto dall'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145. È facoltà del Comandante del Corpo di Polizia Locale di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro, nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti al Corpo.

È facoltà degli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma del presente articolo, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso a proprie spese e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di porto d'armi.

Art. 19 – Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli appartenenti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino personale di identificazione e comandati a effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino al luogo ove è ubicato il poligono e viceversa.

Il Comandante del Corpo o il Vice Comandante comunicano, almeno sette giorni prima, la disposizione di servizio al Prefetto, il quale può disporre la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi

Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per i servizi di Polizia Locale, viene richiesto dal Comandante del Corpo.

Art. 21 – Norme integrative

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986 n. 65, del D.M. 04/03/1987 n. 145, della Legge 18/04/1975 n. 110 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. e correlato Regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con R.D. 18/06/1931 n. 773 e con R.D. 06/05/1940 n. 635), della D.G.R. 16- 9063 Regione Piemonte del 1/7/2008 e ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 22 – Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la D.C.C. n.16 del 02.03.2005 "Regolamento di Polizia Municipale - Piano di sicurezza";

Dalla medesima data sono inoltre abrogati ogni altra disposizione o atto amministrativo, contrari al presente Regolamento.

Art. 23 – Entrata in vigore e comunicazioni

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva. Esso è altresì comunicato al Prefetto di Verbania in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del D.M. 04/03/1987 n. 145 nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.